

Assemblea Regionale Siciliana

L

SEDUTA DI LUNEDI' 29 SETTEMBRE 1947

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Sul processo verbale	Pag 651
GENTILE, PRESIDENTE, FINOCCHIARO APRILE.	
Svolgimento di un ordine del giorno	» 652
PRESIDENTE, CACOPARDO, RESTIVO, <i>Assessore alle finanze, patrimonio ed enti locali</i> , ROMANO BATTAGLIA, ROMANO GIUSEPPE, GERMANA, ARDIZZONE, CASTIGLIA, MONTALBANO, D'ANTONI, LEONE MARCHESANO.	

La seduta comincia alle ore 17,15

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale

GENTILE, premesso, per dichiarazione di voto, che se fosse stato presente nella seduta precedente avrebbe votato contro l'ordine del giorno di sfiducia, manifesta la sua sorpresa e il suo dolore per il fatto che l'on. Finocchiaro Aprile, in sua assenza, abbia lanciato contro di lui un'accusa che lede la sua dignità e la sua rispettabilità.

Augurandosi che tale accusa sia stata formulata in un momento di nervosismo, la rigetta sdegnosamente precisando, altresì, la realtà dei fatti.

Rende noto, infatti, che, nel corso della seduta del giorno 11 settembre, mentre si intratteneva fuori dall'aula e precisamente nella sala dei vicerè con gli on. Guarnaccia e Cristaldi sul modo di risolvere la situazione creatasi in quei giorni e sulla utilità di un rinvio della sessione al fine di render possibile

la ricerca della soluzione migliore, fu avvicinato dall'on. Romano Battaglia, il quale l'informò di avere chiesto al Presidente della Regione e al Presidente dell'Assemblea che la sessione fosse sospesa il giorno seguente. Si venne quindi nella determinazione che fosse conveniente sospendere la sessione nella stessa sera.

Si recò, quindi, dal Presidente — che di ciò gli può dare atto — prospettandogli la situazione con le seguenti parole: « Signor Presidente, alcuni deputati di vari settori chiedono che la sessione sia sospesa questa sera stessa ».

Il Presidente, come risulta dal verbale della seduta, riferì quasi fedelmente le sue parole all'Assemblea, che fu al riguardo interpellata.

Sottolineato il fatto che nell'aula erano presenti moltissimi deputati, fra cui anche gli on. Cacopardo e Caltabiano del Gruppo indipendentista, ricorda che si discusse per alcuni minuti sulla data del rinvio e si stabilì che i lavori sarebbero stati ripresi il giorno 30 settembre. Finita la seduta, l'on. Romano Giuseppe gli riferì che lo stesso on. Finocchiaro Aprile, avendo appreso che i lavori erano stati rinviati al giorno 30, non aveva manifestato alcun disappunto, ma anzi la sua approvazione. L'accusa di mendacio rivoltagli dall'on. Finocchiaro Aprile non risponde pertanto a un senso di correttezza e di lealtà, anche perchè mossa contro un assente.

Fa rilevare, d'altra parte, che non avrebbe avuto alcuna necessità di riferire al Presidente che tutti i gruppi erano d'accordo per il rinvio, poichè sarebbe stato sufficiente presentargli la richiesta a nome del suo gruppo. L'on. Finocchiaro Aprile, che dovrebbe per la sua esperienza servire da esempio e da guida ai deputati più giovani, non avrebbe quindi dovuto comportarsi in maniera così poco cavalleresca e parlamentare, accusandolo *sic et simpliciter* di aver mentito e mettendo in dub-

bio la sua correttezza, della quale è geloso come ogni uomo che tenga al suo decoro e alla sua dignità.

Prega, pertanto, il Presidente di invitare l'on. Finocchiaro Aprile a ritirare, ove si ritenga soddisfatto della sua dichiarazione, la frase offensiva così volgarmente e poco nobilmente pronunciata.

PRESIDENTE fa appello alla cortesia dell'on. Finocchiaro Aprile perchè voglia venire ad una chiarificazione.

FINOCCHIARO APRILE precisa che, terminata la seduta del giorno 11 settembre, gli fu riferito che il Presidente aveva posto ai voti il rinvio dei lavori ad altra sessione, avendo l'on. Gentile espressamente dichiarato che tutti i gruppi erano concordi nel chiederlo.

PRESIDENTE precisa di aver riferito, come risulta dal resoconto stenografico, che l'on. Gentile gli aveva comunicato che « numerosi deputati chiedevano il rinvio ».

FINOCCHIARO APRILE replica che nella precedente seduta il Presidente ha confermato quanto aveva detto l'11 settembre fuori dall'aula e cioè di aver proposto il rinvio, perchè l'on. Gentile gli aveva assicurato che tutti i gruppi erano concordi nel chiederlo. Ciò non risponde a verità, perchè nè il Gruppo indipendentista nè altri — per quanto gli risulta — avevano autorizzato l'on. Gentile a parlare in loro nome.

D'altronde il Gruppo indipendentista non poteva averlo autorizzato in tal senso, avendo chiesto il giorno precedente che la discussione continuasse sulle comunicazioni del Governo e si concludesse con un voto politico.

Afferma, pertanto, che trattasi, se mai, di una questione da chiarire fra l'on. Gentile e il Presidente; per cui non ritiene di aver nulla da modificare delle sue precedenti dichiarazioni, in quanto l'affermazione che l'on. Gentile ha avuto autorizzazione da parte di tutti i gruppi è completamente falsa.

PRESIDENTE torna a precisare che, nel riferire la comunicazione dell'on. Gentile, non disse affatto che questi avesse riportato una richiesta di tutti i gruppi, ma che la presenza in aula dei deputati di tutti i gruppi e il fatto che nessuno di essi si fosse opposto faceva pensare che tutti i settori dell'Assemblea fossero d'accordo.

Invita, quindi, l'on. Finocchiaro Aprile, come uomo retto ed amante della Sicilia, a venirgli incontro e a venire incontro all'Assemblea, evitando il prolungarsi di un penoso incidente.

GENTILE chiede all'on. Finocchiaro Aprile se dopo le avvenute precisazioni sia convinto che egli non abbia affatto mentito.

FINOCCHIARO APRILE dichiara di ritenersi estraneo alla questione che resta se mai tra l'on. Gentile e il Presidente.

GENTILE si dichiara soddisfatto.

(Il processo verbale è approvato)

Svolgimento di un ordine del giorno

PRESIDENTE passa allo svolgimento del seguente ordine del giorno presentato dagli on.li Cacopardo, Germanà, Landolina, Drago, Caltabiano nella seduta del giorno 9 settembre.

« L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

adotte le dichiarazioni del Presidente della Regione;

considerato che è necessario predisporre le opportune misure per evitare che i provvedimenti legislativi del Governo centrale, possano — sul terreno giuridico — menomare i diritti quesiti della Regione derivanti dai provvedimenti legislativi di questo Parlamento, non impugnati tempestivamente dal Commissario del Governo:

Delibera

invitare il Presidente della Regione ad impugnare tempestivamente qualsiasi provvedimento legislativo degli organi centrali, che sotto il profilo della questione riflettente i termini di impugnativa o sotto qualsiasi altro, intacchino le norme statutarie ed i poteri dell'Alta Corte Costituzionale ».

CACOPARDO chiede che lo svolgimento del suo ordine del giorno sia rinviato in attesa del Presidente della Regione, che in atto non è nell'aula.

RESTIVO, *Assessore alle finanze, patrimonio ed enti locali*, comunica che il Presidente della Regione, trovandosi impegnato in una riunione per la composizione dello sciopero degli edili e cioè per una questione della cui importanza nessuno può dubitare, lo ha incaricato, nella sua qualità di Assessore delegato, di assumere le sue funzioni nello svolgimento dell'ordine del giorno in argomento, sul quale peraltro ha già chiarito il punto di vista del Governo in occasione della discussione della mozione Finocchiaro Aprile.

CACOPARDO, pur rendendosi pienamente conto dei motivi che hanno determinato l'assenza del Presidente della Regione, dichiara che la sua richiesta non intende affatto menomare la perfetta rispondenza dell'on. Restivo

alla sua funzione di Assessore delegato, ma è stata determinata dal fatto che l'on. Alessi, occupandosi nella accennata occasione del suo ordine del giorno, ha fatto alcune considerazioni e posto alcuni rilievi per i quali si renderebbe necessaria la sua presenza. Ciò, specie per alcune valutazioni politiche che, svolgendo il suo o. d. g., dovrà fare in merito al comportamento del Presidente della Regione in seno al Consiglio dei Ministri ed all'atteggiamento dallo stesso assunto in Assemblea, al suo ritorno.

RESTIVO, *Assessore alle finanze, patrimonio ed enti locali*, avendo seguito la questione quando accompagnò il Presidente della Regione a Roma, ritiene di poter dare tutti i necessari chiarimenti.

CACOPARDO osserva preliminarmente che nelle scorse sedute si è accennato soltanto in termini riassuntivi e generici ai temi trattati nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri cui partecipò anche il Presidente della Regione, senza alcuna specificazione circa il contenuto delle singole norme del provvedimento legislativo adottato dal Governo centrale relativamente al funzionamento dell'Alta Corte.

Desidera pertanto conoscere se il testo di tale provvedimento corrisponde a quello pubblicato dal Giornale di Sicilia del 28 settembre, in modo che possa basarsi o meno su quest'ultimo nel corso della discussione.

RESTIVO, *Assessore alle finanze, patrimonio ed enti locali*, avverte che il testo riportato dal citato giornale contiene talune inesattezze rispetto a quello comunicato al Governo regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è in suo possesso. D'altra parte il decreto è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre che non è ancora pervenuta al Governo regionale.

CACOPARDO fa presente che, data la genericità delle informazioni fornite dal Presidente della Regione, ha potuto farsi un'idea del contenuto del provvedimento in argomento solo attraverso la lettura del testo pubblicato dal Giornale di Sicilia e pertanto si baserà su di esso per la discussione, pregando l'on. Restivo di volergli man mano segnalare, in base al testo in suo possesso, le eventuali discordanze.

Rileva, quindi, preliminarmente, che l'idea, necessariamente approvata dal suo gruppo parlamentare, di presentare l'ordine del giorno in questione gli sorse constatando che nella relazione fatta dal Presidente della Regione sui suoi colloqui romani dominava la tendenza — così come era già avvenuto in occa-

sione della discussione di precedenti mozioni — a minimizzare l'importanza del contegno tenuto dal Governo centrale nei confronti della Regione. In tale relazione, infatti, l'on. Alessi osservava ancora una volta che non era il caso di drammatizzare sulla situazione e che non bisognava credere che esistesse un conflitto tra la Regione e lo Stato. Ciò, d'altra parte, era stato affermato anche dallo stesso Presidente della Regione e dall'on. Restivo, Assessore alle finanze, in occasione delle divergenze verificatesi tra Governo centrale e Regione, in materia di imposte.

Dichiara di non condividere affatto la tesi governativa, tendente a dimostrare che le divergenze fra Governo centrale e Regione abbiano un carattere di lieve importanza e vertano soltanto su differenti punti di vista concernenti l'interpretazione di qualche norma che disciplina i rapporti reciproci. Ebbe, infatti, il sospetto — fin da quando venne a mancare ogni deliberazione governativa sulle norme di attuazione dello statuto regionale predisposte dalla Commissione paritetica — che vi fosse, da parte del Governo centrale, lo intendimento di aggredire metodicamente la Regione. Tale sospetto si trasforma ora nella profonda convinzione che il decreto legislativo sull'Alta Corte, emanato dagli organi legislativi dello Stato, faccia parte di un sistema premeditato, che si va metodicamente attuando e che tende alla revoca dello Statuto siciliano o, per lo meno, alla minimizzazione dei poteri che tale Statuto attribuisce agli organi regionali, in maniera da impedirne il funzionamento o far sì che dalla attività degli organi medesimi non possano nascere quei vantaggi che il popolo siciliano attende dalla autonomia.

Tale intendimento del Governo centrale si manifesta, in forma sconcertante, nel decreto in questione, col quale si realizza un ennesimo veluto travisamento dei principi costituzionali, dato che il Governo centrale si attribuisce poteri che non soltanto non detiene nei confronti della Regione, ma che non ha in sé stesso.

Prescindendo dalle divergenze di vedute, fra Stato e Regione, sulla Carta costituzionale, il decreto in questione afferma implicitamente il principio che il Governo centrale possa legiferare nel campo costituzionale anche per ciò che riguarda i suoi rapporti con l'Assemblea costituente, come illustrerà in seguito.

Stima, pertanto, di non aver mancato ai principi delle forme parlamentari quando credeva opportuno segnalare al Presidente della Regione la necessità di impugnare il provvedimento in questione, intendendo provocare al riguardo una deliberazione dell'Assemblea. Essendosene l'on. Alessi, invece, lamentato

dichiara di non avere inteso mancate a quel sentimento di stima che gli si deve per le sue capacità politiche e giuridiche; ma solo rettificare sul terreno giuridico un punto di vista errato, dato che non si trattava — come sostiene il Presidente Alessi — di impugnare una singola norma, ma tutto il decreto che viola i principi fondamentali di ordine costituzionale, che vanno salvaguardati per il rispetto alla Sicilia ed alla Italia tutta. L'on. Alessi non credette però opportuno, durante la riunione del Consiglio dei Ministri, far valere tale concetto, non soltanto nella sua qualità di Presidente della Regione, ma anche come semplice cittadino.

Legge, quindi, il seguente art. 1 del decreto in questione:

« Art. 1. — Nella prima attuazione dello Statuto della Regione siciliana i membri dell'Alta Corte prevista dall'art. 24 dello Statuto anzidetto, da nominarsi dalle Assemblee legislative dello Stato sono nominati dall'Assemblea Costituente.

Essi restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri da parte delle Assemblee legislative che saranno elette a norma della nuova Costituzione ».

Osserva, al riguardo, che il Governo centrale si ritiene autorizzato non soltanto ad integrare la norma dello Statuto siciliano rispetto al funzionamento dell'Alta Corte, ma a dettare una norma all'Assemblea costituente, invadendo un potere che dovrebbe essere specifico di questa.

Detta norma, infatti, deve sembrare strana anche all'on. Restivo, che è un profondo studioso di diritto costituzionale, perchè il Consiglio dei Ministri, nell'interpretare la disposizione dello Statuto circa la nomina dei componenti l'Alta Corte, avrebbe dovuto, invece di emanare un provvedimento legislativo, rimettere la questione al Presidente dell'Assemblea costituente, perchè questa procedesse — ove se ne ritenesse investita — alla nomina dei rappresentanti dello Stato in seno all'Alta Corte, così come il Parlamento siciliano aveva fatto per quelli della Regione. Il Consiglio dei Ministri, invece, emanando una legge che, oltre a regolare il funzionamento dell'Alta Corte, deferisce all'Assemblea costituente il compito di nominare i membri di competenza statale, invade sia la sfera delle attribuzioni della Regione siciliana — in quanto modifica, integra o completa i termini della norma statutaria — sia quella dell'Assemblea costituente, la quale avrebbe dovuto esaminare liberamente se la nomina dei membri dell'Alta Corte rientrasse nella sua competenza o in quella del Governo, che detiene temporaneamente i poteri legislativi dello Stato.

Sottolinea, dunque, che fin dal primo articolo sorgono elementi sufficienti a determinare l'impugnazione dell'intero decreto e non di una singola norma di esso, come sostiene il Presidente della Regione.

Ricorda, poi, che lo Statuto siciliano ha avuto origine, così come l'Assemblea costituente, da una procedura costituzionale un po' originale. Il Governo centrale, infatti, essendo in tale epoca il risultato di una situazione politica, legiferò nel senso di creare lo Statuto siciliano, e, per ciò stesso, emise una legge costituzionale; legiferò nel senso di creare la Costituente, a cui assegnò determinati compiti, e per la cui creazione predispose una determinata legge elettorale, stabilendone i criteri informativi, venendo così ad essere la fonte unica dello Statuto siciliano e la fonte prima della Costituzione, attraverso la creazione dei costituenti e la definizione dei loro poteri. Statuto siciliano, dunque, e Costituente derivano da un unico processo storico.

Avendo però avuto inizio l'attuazione dello Statuto attraverso la creazione dei suoi organi, il Governo dello Stato divenne in quel preciso momento parte in causa rispetto alla funzione dell'Alta Corte e quindi in rapporto di conflitto di interesse in senso giuridico con la Regione, poichè esiste la possibilità che una norma creata da una parte venga impugnata dall'altra.

In tale stato di cose si è esaurita qualsiasi facoltà e possibilità del Governo centrale di legiferare in merito alla composizione della Alta Corte, al suo funzionamento ed ai suoi organi. Tale punto fondamentale è, inoltre, chiarito dalla constatazione che l'Alta Corte ha già avuto, con lo Statuto siciliano, il suo atto costitutivo.

L'insidia giuridica insita nell'art. 1 culmina, poi, nell'art. 10.

ROMANO BATTAGLIA sottolinea tale insidia con il noto aforisma « *in cavida venenum* ».

CACOPARDO chiarisce il suo concetto, rilevando che, dopo aver minutamente stabilito i termini che debbono decorrere per il deposito del ricorso, per lo avviso alle parti, per il deposito degli atti e per quanto altro può essere necessario perchè il processo abbia corso, con l'art. 10 il Governo centrale riammette in termini le parti, dando la possibilità di impugnare le leggi emanate dalla Regione fin dal momento in cui fu attuato lo Statuto siciliano con la nomina dei suoi organi. Fa rilevare, pertanto, all'on. Restivo — che egregiamente rappresenta il Presidente della Regio-

ne — che tale atto costituisce quanto di più offensivo possa esser fatto nei confronti dei poteri e delle attribuzioni della Regione, perchè la questione inerente alla possibilità giuridica di proporre un ricorso fuori dei termini previsti dalle norme statutarie, non poteva essere risolta che dall'Alta Corte, i cui poteri sono stati pertanto invasi.

Se il Governo dello Stato non avesse voluto, con tale decreto, attuare uno dei suoi punti programmatici tendente a tenere le redini dell'autonomia siciliana sino ad arrivare ad un'ultima fase — e si augura che il Governo della Regione non continui a considerare con troppa benevolenza le iniziative provenienti dal Governo centrale — nella quale saranno stroncati quelli che si possono definire i pilastri fondamentali su cui si regge lo Statuto siciliano, non avrebbe avuto l'accortezza di insinuare una norma con la quale si dà facoltà alle parti di impugnare leggi già emanate nel passato. Infatti, non avendo la Regione alcuna legge da impugnare, si vuole dare soltanto allo Stato la possibilità di farlo, e principalmente si vuol consentire al Commissario dello Stato di impugnare la legge sul bilancio della Regione, che include il rispetto di determinate attribuzioni nel campo fiscale a favore di essa. Per raggiungere un tal fine, si predispose il terreno con opportuni maneggi, tendenti a porre elementi favorevoli al Governo centrale nella composizione dei membri dell'Alta Corte, sperando di conseguire per mezzo di essa un primo risultato, in modo da arrivare, in seguito, ad un'ultima fase: quella del coordinamento sostanziale, cioè abolitivo dell'autonomia. La Regione non ha alcun interesse a tale riammissione in termini. Quanto è stato deliberato dall'Assemblea siciliana scaturisce dal suo sacrosanto diritto, e quando essa ebbe conoscenza che i provvedimenti da lei presi non erano stati impugnati, stimò che il Commissario dello Stato, nella sua coscienza, li avesse ritenuti non suscettibili di impugnativa perchè conformi al diritto della Regione. In caso contrario, un così rispettabile e alto funzionario non avrebbe, con tanta leggerezza, atteso per impugnare in futuro una legge emanata dalla Regione, ma lo avrebbe fatto subito. Lo Statuto aveva creato l'Alta Corte e, in effetti mancava ancora la sua identificazione nelle persone fisiche che lo devono comporre, l'organo già esisteva. Il ricorso, obbedendo al comunissimo criterio fissato dall'ordinamento giuridico italiano, per cui deve essere portato a cognizione della controparte e deve essere intestato all'organo che deve decidere, avrebbe potuto e dovuto essere passato. Se muore un pretore o mancano i componenti di un tribunale, gli atti che iniziano i pro-

cessi davanti ad essi devono essere egualmente compiuti, perchè i termini decorrono a prescindere da tali situazioni particolari. Pertanto, dovrebbe essere compito dell'Alta Corte stessa predisporre le norme processuali, in base alle quali il ricorso potrà raggiungere il suo scopo, cioè la decisione.

Ritiene, pertanto, che il Commissario dello Stato, che era già stato tempestivamente nominato dal Governo centrale, non abbia impugnato le leggi emanate dalla Regione perchè, nella sua coscienza di onesto funzionario, ha creduto che esse fossero state emesse legittimamente secondo le attribuzioni e le facoltà appartenenti agli organi regionali.

L'articolo dieci segna il culmine della illegittimità che caratterizza l'intero decreto, dal primo all'ultimo articolo. I suggerimenti contenuti nella discussione, che tanto impressionarono il Presidente della Regione, sono stati quindi rivolti non a sminuire le di lui capacità, ma a metterlo in guardia di fronte alla sua eccessiva fiducia nella buona fede del Governo centrale ed alla sua inclinazione a valutare, nel senso più ingenuo e meno nocivo, tutto ciò che promana dal centro.

Tali considerazioni, oltre a valere come premessa destinata ad affrettare l'impugnazione del decreto in questione, tendono a richiamare ancora una volta l'attenzione dell'Assemblea sul senso della propria responsabilità, perchè non è soltanto sul terreno delle tergiversazioni giuridiche che si manifesta l'opposizione del Governo centrale a che la Regione funzioni, ma in tutto un sistema di azioni e di fatti. Legge, a tal proposito la seguente circolare telegrafica, per caso in suo possesso, che, dopo la creazione degli organi rappresentativi della Regione, il Governo centrale ha inviato agli uffici competenti: « 13-Uff. Roma 311138 31-79 TF 28 17 + TM 2 Ufficio provinciale industria commercio Agrigento Caltanissetta Enna Palermo Trapani et P. C. Alla Regione Siciliana Palermo 318941 Non essendo ancora stato attuato passaggio uffici et personale Stato al Regione per non intervenuta emanazione norme attuazione Statuto siciliano approvato con decreto legislativo 25 marzo n. 455 codesti uffici dovranno continuare ad osservare tutte disposizioni vigenti punto Devesi pertanto intendere revocata circolare questo ministero numero 316877 del 10 luglio scorso concernente gestione servizi speciali per la parte che riguarda il passaggio al governo regionale della competenza sulla gestione dei prodotti industriali — Ministro Ind. Comm. Tognè ».

Pa notare, al riguardo, che non appena il Governo centrale si è accorto che la Regione poteva far qualcosa senza il suo intervento, è

subito corso ai ripari. Gli risulta inoltre — e si rivolge particolarmente all'on. Restivo, riservandosi in proposito di presentare apposita interpellanza e, se del caso, una mozione — che recentemente è stata diramata agli uffici finanziari della Regione una circolare del Ministero delle finanze, con la quale si fa obbligo di redigere i ruoli per la esazione della ricchezza mobile, in rapporto ad un provvedimento, in corso di elaborazione, che la triplica. Il fatto che il Governo centrale ha imposto agli organi periferici di preparare i ruoli, mentre sono in attuazione le norme dello Statuto regionale, è molto significativo.

ROMANO GIUSEPPE osserva che le disposizioni riguardano tutte le regioni d'Italia e quindi anche la Sicilia.

RESTIVO, *Assessore alle finanze patrimonio ed enti locali*, precisa che sono rivolte a tutte le intendenze di finanza dello Stato.

CACOPARDO desidera allora sapere se l'on. Assessore alle finanze ha provveduto a revocare tali disposizioni per ciò che riguarda la Sicilia e se soltanto a causa di un equivoco i funzionari siciliani lavorano nel redigere tali ruoli, perchè nel caso contrario non vi sarebbe soltanto una violazione di principi, ma un oltraggio al Governo regionale da parte dei funzionari stessi. Se d'altro canto un tale provvedimento venisse applicato in Sicilia, verrebbe commessa una grave ingiustizia ai suoi danni, perchè l'adequazione delle imposte è fatta in rapporto agli accertamenti — fatti a loro volta in relazione al valore legale della moneta — risultanti dal bilancio 1943-44 e da quello del 1945 e non si terrebbe conto che in tale epoca, a differenza dell'Italia settentrionale, la Sicilia, essendo già stata occupata dagli alleati, aveva subito una grave svalutazione della moneta.

Inoltre avviene che funzionari appartenenti a dicasteri in diretta dipendenza degli assessorati regionali vengono trasferiti e, quel che è peggio — il che si riserva di accertare —, che assessorati regionali inviano ai ministeri gli incartamenti relativi al trasferimento di funzionari da un luogo ad un altro della Sicilia.

Si domanda che significato abbia l'affermazione secondo la quale lo Statuto non è ancora attuato, dato che ne esistono gli organi ai quali spetta il compito di attuare le disposizioni di loro competenza.

Facendo valere tale competenza, l'Assemblea, il Presidente della Regione, i vari assessorati — che sono gli organi previsti dallo Statuto — difenderanno l'autorità e il prestigio della Regione e, cioè, l'esistenza stessa dell'autonomia.

Accenna, inoltre, alle recenti dichiarazioni del Ministro dell'interno, il quale ha annunciato di avere risolto taluni inconvenienti di ordine pubblico in Sicilia, e ricorda di avere richiamato l'attenzione del Presidente della Regione su tale punto. In occasione, infatti, degli assalti alle sedi dei partiti di sinistra chiese al Presidente della Regione e al Presidente dell'Assemblea se avessero sollecitato, a norma di Statuto, l'intervento del Governo centrale nella direzione delle operazioni di polizia. A tale domanda non ha, sinora, avuto risposta; da ciò deduce che tale richiesta non è stata fatta dalla Regione, per cui i provvedimenti presi dal Ministro dell'interno costituiscono un fatto arbitrario che lede le attribuzioni dell'organo regionale competente e permette all'on. Scelba di arrogarsi il diritto di dirigere da Roma la P. S. in Sicilia.

Ritiene che, nell'interesse di tutti i cittadini e della libertà stessa, si debba conoscere a chi, sostanzialmente e formalmente, compete la responsabilità in tale materia.

Rileva, altresì, l'incertezza e le gravi conseguenze che verrebbero a determinarsi qualora dovessero, in via di ipotesi, avvenire fatti di tale gravità da richiedere l'accertamento della responsabilità nella materia dell'ordine pubblico in Sicilia, che lo Statuto siciliano, d'altronde, assegna esplicitamente al Presidente della Regione.

Fa presente, altresì, che non bisogna tenere conto degli eventuali rapporti di amicizia che esistono fra gli uomini preposti a tali incarichi né delle particolari connessioni politiche, che possano esistere nella composizione dei due governi, bensì riguardare una questione di principio, per la quale colui che è investito dalla legge di un pubblico potere ha non soltanto il diritto, ma principalmente il dovere di farlo rispettare.

Esorta, pertanto, l'Assemblea a votare all'unanimità il suo o. d. g., tenendo presente che l'impugnazione dei provvedimenti del Governo centrale — richiesta dall'o. d. g. medesimo — investe tali provvedimenti nel loro complesso e alla loro radice. Si augura, altresì, che l'Assemblea dia ancora una volta prova della sua sensibilità e comprenda che la difesa dell'autonomia non si esaurisce nell'esercizio della funzione di deputato bensì rivendicando l'indipendenza politica dei gruppi parlamentari che si sono formati in seguito alle elezioni del 20 aprile.

Tale misura potrà sembrare forse eccessiva; ma si augura che le preoccupazioni che ispirano la sua esortazione risultino troppo pessimistiche e che i fatti possano evolvere più felicemente. (*Applausi dal centro e dalla destra*)

GERMANA', associandosi al grido di allarme lanciato dall'on. Cacopardo non soltanto al Parlamento, ma a tutto il popolo siciliano, aggiunge la sua calda invocazione all'Assemblea di votare unanimemente l'o. d. g. Cacopardo.

Osserva che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, di cui l'on. Cacopardo ha letto alcuni articoli, costituisce un vero e proprio attentato all'autonomia ed allo Statuto siciliano, che il Governo italiano — almeno dal suo punto di vista — dovrebbe avere l'interesse di considerare definitivo. Sono i siciliani, invece, che possono avanzare delle riserve al riguardo; mentre il Governo italiano si dovrebbe ritenere lieto e pago che la Sicilia si sia accontentata di tale Carta costituzionale. Ai deputati al Parlamento siciliano spetta, comunque, di difendere ad oltranza lo Statuto, come loro impone il mandato elettorale ricevuto.

Già sin dall'inizio dei lavori dell'Assemblea, esprimendo il suo pensiero personale in seguito alle dichiarazioni programmatiche dell'on. Alessi — che per sé e per il suo Governo aveva assunto di fronte al Parlamento ed al popolo siciliano l'impegno d'onore di difendere ad oltranza lo Statuto — aveva manifestato la sua soddisfazione, dichiarando che l'Assemblea aveva preso atto di tale solenne impegno. Osa sperare che il Presidente della Regione nutra tuttora gli stessi sentimenti, e pertanto esige la intransigente difesa dello Statuto, nella quale opera ravvisa la più delicata funzione dell'Assemblea.

Passando, quindi, ad esaminare il merito dell'o. d. g. Cacopardo, afferma che lo Stato italiano non ha il diritto di intervenire unilateralmente, promulgando le norme di attuazione dello Statuto, perchè commetterebbe per ciò stesso una violenza.

L'art. 43 dello Statuto dispone, infatti, che « le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione dello Statuto saranno determinate da una Commissione paritetica di 4 membri nominati dall'Alto Commissario per la Sicilia e dal Governo dello Stato ».

Con tale disposizione lo Stato rinunciò spontaneamente a qualsiasi suo esclusivo diritto — che in origine potesse competergli — di dettare norme per l'attuazione dello Statuto, ponendosi in una condizione di assoluta parità con gli organi della Regione. A maggior ragione, quindi, lo Stato non può ora dettare unilateralmente le norme per l'attuazione dello Statuto.

A dare maggiore valore alle sue argomentazioni, richiama l'attenzione dell'Assemblea sul-

l'articolo 17 del D.L.C.P.S. 25.3.1947, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.4.47, che dice testualmente: « Le disposizioni del presente decreto rimarranno in vigore fino a quanto non sarà altrimenti disposto dalle leggi regionali ».

Lo Stato con ciò ha rinunciato al diritto — che si era riservato in un primo tempo — di concordare, a mezzo della Commissione paritetica, con la Regione, le norme di attuazione, trasferendo a quest'ultima tale facoltà per cui il D.L.C.P.S. testè pubblicato rappresenta una patente violazione dello Statuto regionale, e quindi è evidente il dovere del Governo regionale di impugnare il decreto medesimo.

Considerando, poi, gli eventuali dubbi del Capo del Governo siciliano, in merito alla carenza di funzionalità dell'Alta Corte, rileva che tale carenza potrebbe per sé stessa costituire un mezzo di difesa dello Statuto alla cui integrità oggi si attenta; ma tale sistema ripugnerebbe alla lealtà dell'Assemblea, la quale vuole pertanto creare l'organo costituzionale e non intende rinunciare al suo diritto d'impugnativa.

Rileva, a tal proposito, che l'Assemblea regionale potrebbe accettare il punto di vista del Governo italiano, risultante dal decreto legislativo che — previo un attento esame — dovrà essere impugnato, deliberando con una legge apposita di deferire all'Assemblea costituente il diritto di nominare i rappresentanti dello Stato in seno all'Alta Corte sino a quando il Parlamento italiano non sarà eletto. C'è un punto, però, che induce in perplessità e consiglierebbe di propendere per la tesi della carenza dell'organo: si verrebbe, cioè, a precludere o quanto meno a pregiudicare in tal modo all'Assemblea regionale il diritto di contestare dinanzi all'Alta Corte, qualora ciò fosse in seguito necessario per la difesa dell'autonomia, la legittimità dell'Assemblea costituente, come organo costitutivo.

E' attualmente all'esame dell'Assemblea costituente, infatti, il coordinamento dello Statuto, che costituisce un problema di gravità eccezionale, il *punctum dolens*, in merito al quale si prospettano le tesi di revisione formale o sostanziale. Non ritiene che l'Assemblea costituente abbia il diritto di modificare una Carta costituzionale altrui — nella fattispecie lo Statuto siciliano —, la cui integrità dovrà essere difesa « con le unghie e col rostro » dal popolo siciliano. Potrebbe, quindi, riuscire utile e perfettamente conducente impugnare eventualmente e se necessario, la Costituzione italiana, se ed in quanto lesiva dello Statuto e degli interessi della Regione; mentre, accettando ora il punto di vista del Governo italiano, si verrebbe implicitamente ad am-

mettere, in linea di principio, la piena legittimità della Costituente.

L'Assemblea costituente, infatti, ha prorogato i suoi poteri, oltre i limiti della legge, determinando con tale auto-proroga — che forse si prolungherà ancora — una situazione di illegittimità che la Regione deve riservarsi di denunciare. Tale carenza di poteri, pur non interessando attualmente l'Assemblea regionale, potrebbe costituire un mezzo valido di difesa, qualora l'interesse della Regione lo richiedesse, per sottoporre la Costituzione italiana, almeno per la parte riguardante la Sicilia, ad un plebiscito o referendum che sani il difetto di poteri dell'Assemblea costituente.

Tale rimedio costituirebbe, comunque, una *extrema ratio*; ma è bene che Roma sappia che l'Assemblea e il popolo siciliano sono in vigile attesa, pronti a difendere, a qualunque costo, lo Statuto contro qualsiasi eventuale attentato, con implacabile ed indomita volontà di combattimento.

Rinnova, pertanto, il suo invito all'Assemblea, perchè voti all'unanimità l'o. d. g. Cacopardo, e la sua personale raccomandazione al Presidente della Regione perchè, nell'impugnare il decreto legislativo testè emanato dal Governo italiano, sia specificato che questo contrasta con l'art. 43 dello Statuto e con l'art. 17 delle norme di attuazione. Con tale impugnazione non si pregiudica la eventuale azione da svolgere in futuro.

Conclude osservando che il Governo regionale potrebbe rendersi parte diligente, se ed in quanto gli interessi della Regione lo esigano, proponendo gli opportuni provvedimenti legislativi, per il funzionamento dell'Alta Corte, all'Assemblea, la quale in tale materia ha una potestà legislativa che manca ormai al Governo italiano. (*Applausi dal centro e dalla destra*)

ROMANO BATTAGLIA, dopo aver ricordato che soltanto recandosi a Roma si può avere l'esatta misura dei sentimenti di avversione e di malanimo che colà si nutrono nei riguardi della Sicilia e dello Statuto (*applausi dei banchi degli indipendentisti*), afferma che il decreto legislativo testè pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è la riprova della malafede del Governo e degli altri organi amministrativi centrali.

Il Partito liberale italiano, in nome del quale parla, voterà per tanto a favore dell'o. d. g. Cacopardo, per dimostrare il proprio sdegno verso coloro che vogliono ancora opprimere i siciliani. (*Approvazioni*)

Per manifestare i sentimenti che concorde-mente animano i siciliani, a qualunque partito essi appartengano, nella difesa della auto-

nomia e dello Statuto, aveva in altra occasione proposto che l'Assemblea nominasse una Commissione parlamentare, composta dai rappresentanti di tutti i partiti e di tutti i gruppi, la quale avrebbe dovuto recarsi a Roma per dire ai nemici della Sicilia, agli italiani del centro, che lo Statuto deve essere approvato nella sua integrità. (*Approvazioni*)

Tale commissione avrebbe dovuto svolgere la sua opera di chiarificazione sia presso i vari gruppi parlamentari della Costituente, sia principalmente presso la Commissione degli 11, che ha già in animo di distruggere lo Statuto.

Si augura, pertanto, che l'Assemblea voti totalitariamente l'o. d. g. Cacopardo, per dimostrare la concorde volontà della Sicilia di difendere lo Statuto. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*)

ARDIZZONE rileva che le manovre del Governo centrale lasciano molti siciliani perplessi e stupefatti e dichiara che i sentimenti di italianità dei deputati del gruppo monarchico non ne offuscano la predominante coscienza siciliana che li anima e che pretende il riconoscimento concreto, e non soltanto verbale, dei diritti della Sicilia.

Associandosi, pertanto, alla viva protesta degli oratori che lo hanno preceduto, dichiara, a nome del suo gruppo, che voterà a favore dell'o. d. g. Cacopardo e si ritiene sicuro, come ha giustamente rilevato l'on. Romano Battaglia, che tale voto favorevole sarà unanime.

CASTIGLIA, prendendo la parola nella sua duplice qualità di esponente del Gruppo qualunquista e di deputato all'Assemblea costituente, dichiara che voterà a favore dell'ordine del giorno Cacopardo, per le ragioni esaurientemente e brillantemente prospettate dai precedenti oratori, tendenti ad affermare la necessità della concorde difesa dello Statuto, che rappresenta l'atto costitutivo sul quale si fonda l'autonomia conquistata.

Nella sua qualità di deputato all'Assemblea costituente e come tale facente parte della Commissione degli 11, deve correggere le dichiarazioni dell'on. Romano Battaglia, poiché tiene a scindere la sua responsabilità da quella degli altri componenti la suddetta commissione. A tal proposito, dichiara che, come si è battuto durante il periodo preparatorio della formazione di quella parte della Costituzione che riguarda gli statuti e gli ordinamenti regionali, perchè alla Sicilia fosse riconosciuta un'autonomia molto più vasta di quella delle altre regioni, continuerà a battersi per la difesa degli interessi della Sicilia.

Dà, altresì, pieno riconoscimento dell'opera svolta, in seno alla Commissione degli 11, da

un altro deputato siciliano l'on. Ambrosini, il quale si è manifestato un tenace assertore dello Statuto siciliano. Spera di riuscire, insieme all'on. Ambrosini, in tale lotta, avvalendosi anche dell'aiuto dei deputati autonomisti della Sardegna, i quali condividono sentimenti uguali a quelli dei deputati siciliani alla Costituente.

Assicura, comunque, l'Assemblea e, per tramite di essa, il popolo siciliano che il Gruppo Parlamentare siciliano alla Costituente si batterà compatto per la difesa, non soltanto dell'autonomia che è un termine generico, bensì dello Statuto che assicura alla Sicilia quel minimo di libertà a cui essa ha diritto.

Il Gruppo qualunque voterà, quindi, a favore dell'ordine del giorno Cacopardo e si augura che l'Assemblea, votando unanime, dia ad esso un carattere plebiscitario che tuteli la conquista dello Statuto di autonomia — che neanche l'Assemblea costituente può togliere alla Sicilia — da qualsiasi attentato alla sua integrità. (*Applausi*)

MONTALBANO dichiara che anche il Gruppo del Blocco del popolo voterà a favore dell'ordine del giorno Cacopardo, raccomandando in modo particolare al Governo di essere vigile nella difesa dello Statuto siciliano. Il gruppo del Blocco del popolo non vuole drammatizzare sull'eventualità che possa sorgere un conflitto fra Stato e Regione, ma si augura anzi che conflitti non se ne debbano mai verificare.

Tiene a riaffermare che il gruppo da lui rappresentato difende e difenderà sempre lo Statuto siciliano, che dovrà garantire la libertà e l'indipendenza economica della Sicilia e soprattutto del popolo siciliano. (*Applausi dalla sinistra*)

D'ANTONI, dichiara che il Gruppo democristiano voterà con animo pieno e concorde l'o. d. g. Cacopardo.

Il Partito democristiano regionale guarda vigile all'opera di questo Governo, e di qualunque altro possa succedergli, certo che esso difenderà, per quanto sarà in suo potere, lo Statuto della Regione, perchè questo è il motivo essenziale della sua esistenza. (*Applausi dal centro e dalla destra*)

RESTIVO, *Assessore alle finanze, patrimonio ed enti locali*, dichiara anzitutto che il Governo, di fronte alla concorde manifestazione di volontà dell'Assemblea, non ha che da confermare il suo punto di vista sul problema della difesa dell'autonomia siciliana.

Esprime, a tal proposito, il proprio rammarico per il fatto che l'on. Montalbano abbia invitato il Governo ad una più vigile difesa dell'autonomia, perchè ritiene che in questa

tutela la Giunta regionale non possa ricevere fondatamente sollecitazioni da alcuno.

Infatti, mentre l'Assemblea discute di una impugnativa da esercitare nei confronti del decreto legislativo sull'Alta Corte, questa impugnativa il Governo ha già deciso. (*Applausi*)

Una riprova della vigile attenzione del Governo si ha nella riunione del Consiglio dei Ministri, dove per 8 ore si è discusso circa la formulazione di tale decreto. Il tempo impiegato in tale riunione significa chiaramente che da parte del Governo della Regione si è proclamato il diritto della Sicilia a non vedere compromesso da alcuno il proprio Statuto. Appunto per questo, pur sostenendo il punto di vista del Governo, deve rilevare che alle volte nelle discussioni si è perduto il senso del limite. Volendo, infatti, drammatizzare su fatti che sono contingenti, si è detto che il Presidente Alessi e qualche altro assessore si sono eccessivamente ostinati a non volere parlare di conflitto fra Stato e Regione. Da qualche parte, nella seduta odierna, si è anzi continuato a parlare ostinatamente di « combattimento ».

L'impugnativa, già decisa dal Governo regionale, viene proposta perchè alcune disposizioni del decreto, e specialmente l'art. 10, sono equivoche. Però, pur non volendo fare il processo alle intenzioni del Governo centrale, ricorda che — come risulta dai verbali del Consiglio dei Ministri — il Governo stesso non intendeva riaprire con l'art. 10 i termini utili per ricorrere all'Alta Corte. Ma se altro è lo intendimento del legislatore, altra può essere la volontà della legge.

A tal proposito fa osservare che l'autonomia si difende principalmente sul terreno del diritto, e per questa ragione è convinto della necessità che l'Alta Corte funzioni.

A tale scopo, esprime l'opinione, peraltro non definitiva, che non sia opportuno impugnare tutto il decreto, ma soltanto alcune parti di esso. Su tale questione si riserva di richiamare l'attenzione dei proponenti l'ordine del giorno.

Per i motivi suesposti dichiara che il Governo voterà a favore dell'ordine del giorno Cacopardo. (*Applausi*)

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sull'ordine del giorno, avvertendo che, come da richiesta pervenutagli, dovrà procedersi alla votazione per appello nominale.

LEONE MARCHESANO, per mozione d'ordine, osserva che si è manifestata l'unanimità dell'Assemblea, che è unanimità del popolo siciliano, propone l'approvazione dell'o. d. g. per acclamazione, al grido di « Viva la Si-

cilia »: (Il Presidente, l'Assemblea e il Governo si levano in piedi al grido di « Viva la Sicilia » e applaudono lungamente)

(L'ordine del giorno è approvato)

La seduta termina alle ore 18,45

La seduta è rinviata al giorno successivo martedì 30 settembre alle ore 18 con il seguente:

Ordine del giorno:

1. — Comunicazioni;
2. — Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme riguardanti le azioni delle società di nuova costituzione nella Regione »;
3. — Presa in considerazione del disegno di legge: « Istituzione presso l'Istituto tecnico agrario Abele Damiani di Marsala di un corso di enologia e viticoltura

per il conseguimento del diploma di enotecnico, proposto dagli on.li *Pellegrino, Adamo Domenico, D'Antoni, ecc.* »;

4. — Interrogazioni;
5. — Interpellanze;
6. — Mozioni;
7. — Schemi di regolamento interno riguardanti:
 - a) « Le sedute e la polizia dell'Assemblea »;
 - b) « Le petizioni »;
 - c) « L'esame delle domande di autorizzazione a procedere contro deputati »;
 - d) « I compensi da corrispondere ai componenti le Commissioni istituite presso l'Assemblea »;
 - e) « La verificaione delle elezioni »;
8. — Nomina di un Assessore effettivo.